

testo in vigore dal: 1-7-2003

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure relative all'origine delle merci e di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contrattazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';

Tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971.

Richiamando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;

Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
 - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei relativi mezzi di pagamento;
 - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, oltre che alle garanzie relative al transito delle merci;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo;
 - alla lotta entro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e il Dipartimento delle Dogane e dell'IVA per lo Stato d'Israele, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
- c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

- d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;
- g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;
- h) "Amministrazione doganale richiedente", l'autorita' che effettua una richiesta di assistenza;
- i) "Amministrazione doganale adita", l'autorita' che riceve una richiesta di assistenza;
- j) "informazioni", inter alia, le relazioni, i dati e i documenti, siano essi su computer o su carta, e le copie autenticate degli stessi.

CAPITOLO II
Campo d'applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene prestata da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

4. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altra Parte Contraente, di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, ne' di sanzioni pecuniarie o di altre somme.

CAPITOLO III
Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.

2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda ad una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra autorita' di quella Parte Contraente.

3. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avra' cura di predisporre, in conformita' con le norme vigenti sul suo territorio,

la consegna o la notifica ai destinatari di tutte le decisioni e i documenti rilasciati dall'Amministrazione doganale richiedente in relazione al campo d'applicazione del presente Accordo.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

- a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- b) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

CAPITOLO IV Casi di assistenza

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

- a) la regolarità dell'esportazione, dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- b) la regolarità dell'importazione, nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Articolo 6

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

- a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 7

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) singole persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
- b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
- c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale

richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

- d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale sul territorio doganale dell'altra Parte Contraente.

2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa.

Articolo 9

L'Amministrazione doganale adita assiste l'Amministrazione doganale richiedente nell'applicazione di misure conservative, ivi compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni, ed avviare a tal fine i necessari procedimenti;

CAPITOLO V Informazioni

Articolo 10

1. Le informazioni in originale vengono richieste soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituite non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano pregiudicati.

2. Tutte le informazioni da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnate da ogni indicazione utile a consentirne il relativo utilizzo ed interpretazione.

CAPITOLO VI Esperti e testimoni

Articolo 11

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, conformemente alla legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale adita, i propri agenti a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente e a produrre oggetti e informazioni, o copie autenticate delle stesse, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale tipo di procedimento ed in che qualita' l'agente dovra' deporre.

L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione, sulla base dei principi e nell'ambito del presente Accordo.

CAPITOLO VII
Comunicazione delle richieste

Articolo 12

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. In conformita' al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

- a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
- b) l'assistenza richiesta, l'oggetto e i motivi di fatto e di diritto della richiesta;
- c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
- d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

La richiesta di seguire una particolare procedura, formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purché in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 19 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.

CAPITOLO VIII
Esecuzione delle richieste

Articolo 13

Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:

- a) avviare indagini al fine di procurarsi tali informazioni, ivi compresa la raccolta e l'esame delle dichiarazioni rese dalle persone sospettate di aver commesso infrazioni doganali e da testimoni ed esperti, e trasmettere tempestivamente i risultati all'Amministrazione doganale richiedente;
- b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente; oppure
- c) indicare all'Amministrazione doganale le autorita' competenti in materia.

Articolo 14

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

- a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita informazioni, registri e altri dati pertinenti, forniti dai

funzionari di detta Amministrazione, richiedere di estrarne ogni informazione relativa a quella infrazione doganale e di ottenerne copia;

- b) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

4. Il presente Articolo non puo' essere interpretato in nessuna sua parte come autorizzazione ai funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente presenti sul territorio della Parte Contraente adita a partecipare attivamente alle indagini ovvero ad esercitare eventuali poteri legali e investigativi concessi dalla legge nazionale di quest'ultima ai propri funzionari doganali.

CAPITOLO IX

Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione

Articolo 15

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e come specificato nella richiesta, ove necessaria.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 e 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni relative a infrazioni riguardanti sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illegale di stupefacenti.

4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni dei paragrafi precedenti non ostano, tuttavia, a che l'Amministrazione doganale italiana possa trasmettere, quando vi sia la necessità, alla Commissione Europea e/o ad altri Stati membri dell'Unione stessa le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti, dandone completa ed immediata notizia all'Amministrazione doganale israeliana. Nel fornire tali informazioni, l'Amministrazione doganale italiana chiederà all'autorità ricevente che le informazioni vengano utilizzate unicamente allo scopo di garantirne la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti che una Amministrazione doganale riceve dall'altra ai sensi del presente Accordo godono della stessa protezione accordata a tali documenti e informazioni dalla legge nazionale della Parte Contraente che li ha ricevuti.

Articolo 16

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO X Eccezioni

Articolo 17

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali della Parte Contraente adita, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.

2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO XI Costi

Articolo 18

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originarie dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di dette spese.

CAPITOLO XII Applicazione dell'Accordo

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.

2. Le Amministrazioni doganali possono fissare delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di questo Accordo.

3. Viene istituita una Commissione mista italo-israeliana composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti

Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'applicazione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XIII Ambito territoriale

Articolo 20

1. Per la Repubblica italiana, il presente Accordo si applica al suo territorio.

2. Per lo Stato d'Israele, il presente Accordo si applica al suo territorio.

CAPITOLO XIV Entrata in vigore e denuncia

Articolo 21

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 22

Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avra' effetto allo scadere dei tre mesi dalla data della notifica stessa. Gli eventuali procedimenti in corso all'atto della denuncia verranno comunque completate in conformita' alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 23

Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notificano l'un l'altra per iscritto che quest'esame e' inutile.

FATTO A Roma il 27 aprile 1999, che corrisponde all'11 IYAR dell'anno 5759, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
(firma illeggibile)

Per il Governo dello
Stato d'Israele
(firma illeggibile)

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:

- a) ottenuti ed elaborati correttamente e legalmente;
- b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
- c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
- d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
- e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

- a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile ditale schedario.
- b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
- c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.
- d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica, e che sia volta a:

- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;
- b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in

questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.

5.3 La legge puo' prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente Allegato.